PRESIDENTE. Credo che per ora sia meglio di non parlare dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Corte, essendosi proposto il rinvio dell'articolo a cui il medesimo si riferisce.

La Commissione aderisce al rinvio?

BONGHI, *relatore*. La Commissione non ha che a ripetere che riconosce fondate le obbiezioni dell' onorevole Barazzuoli.

L'onorevole Corte ha presentato un emendamento, del cui preciso concetto la Commissione non potrebbe così su due piedi esporre il suo parere; cosicchè, credendo necessario modificare l'articolo nel senso dall'onorevole Barazzuoli accennato, accetta il rinvio che l'onorevole ministro propone.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, l'articolo si intenderà rinviato alla Commissione.

(La Camera approva.)

Mi pare che si potrebbe continuare la discussione passando all'articolo 12. Ne do lettura:

« Per assicurare al Pontefice la libera comunicazione col mondo cattolico, gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

« L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

« I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

« L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

« I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

« Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del regno.

« I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari. »

Oltre le diverse proposte in ordine a quest'articolo, l'onorevole Ercole ha presentato la seguente redazione del primo alinea:

« Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'episcopato di tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

« A tal fine gli è data facoltà, ecc., » come segue nell'articolo.

Ora, su quest'articolo, primo iscritto è l'onorevole Del Zio.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Viene in seguito l'onorevole Mancini.

MANCINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini...

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Sarò brevissimo.

Io propongo in sostanza col mio emendamento che si mantengano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del progetto ministeriale, introducendo nell'articolo 12 della Commissione l'emendamento relativo ai telegrammi.

L'articolo 11 del progetto ministeriale stabilisce una guarentigia importante per l'estero che, a mio avviso, conviene di mantenere.

La Commissione, è vero, l'enuncia come motivo nel suo articolo 12, ma la forma più spiccata e più solenne dell'articolo 11 del progetto ministeriale parmi che meriti la preferenza.

Quando l'onorevole Mancini presentò il suo emendamento all'articolo 1 di questa legge lo hanno rimproverato coll'aforismo di Bacone: *Leges oportet esse jubentes, non docentes.*

Io non vorrei alla mia volta fare questo rimprovero alla Commissione, perchè spero che vorrà accettare la mia redazione.

Ora che ne ho detto il motivo, me ne rimetto alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Ho domandato la parola appunto per sostenere l'emendamento proposto dall'onorevole Ercole, inquantochè trovo nel medesimo stabilita la massima fondamentale che serve di congegno a tutto il sistema della legge.

Questa legge io temo che praticamente incontrerà grandi incagli: si deve dunque cercare di evitarli il più che è possibile. Io trovo molto logica la prima redazione, e mi sembra indispensabile che questa logica sia rispettata. Io prendo l'esempio di una poesia, e dico: se il poeta si è coll'immaginazione portato nel campo fantastico, voi trovate che tutte le sue figure sembrano vere, sono naturali e sono belle, ma togliete una figura sola, e tutto l'edifizio, anche immaginario, cede.

Così se questa legge praticamente ha da raggiungere il suo scopo, è indispensabile che sia tenuto fermo questo principio cardinale, cotesta questione interessante, che deve regolare i rapporti del Pontefice coll'episcopato e coll'Italia.

In Italia il Pontefice non può avere ambasciatori, e per conseguenza deve avere libera comunicazione coi vescovi.

Io poi trovo che quest'articolo è una tradizione ita-